




COMMISSIONE STUDIO DIRITTO SOCIETARIO

L'INVALIDITA' DELLA DECISIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Dott.ssa Luisa Ducci

Pisa, 23 marzo 2018

L'ITER DI APPROVAZIONE



TERMINE DI IMPUGNATIVA

Art. 2434-bis co. 1 c.c.: il termine ultimo per la proposizione dell'azione di nullità o annullabilità della delibera di approvazione del bilancio è la data della delibera di approvazione del bilancio dell'esercizio successivo

Ratio della norma:

- Stabilità delle deliberazioni societarie
- Privilegiare le ragioni dell'impresa e la certezza giuridica

Si veda tra le altre Trib. Roma 23/1/2017 n. 1126

MASSIMA: "Il legislatore della riforma, riconoscendo all'impugnazione dei bilanci relativi ad esercizi "chiusi" una forte potenzialità destabilizzante sui rapporti esterni e su quelli endosocietari, ed al fine di impedire impugnazioni di mero disturbo, ha, con l'art. 2434-bis, tipizzato la mancanza di interesse ad agire che appunto, si verifica quando venga impugnato un bilancio dopo che sia stato ormai approvato quello successivo".

Cfr. Trib. Milano 6/7/2016 n. 8436, Trib. Roma 23/1/2017 n. 1126, Trib. Roma 26/4/2016 n. 8276

COORDINAMENTO CON TERMINI ORDINARI DI IMPUGNATIVA

	Azione di annullabilità	Azione di nullità
Delibera assembleare	90 giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci	<ul style="list-style-type: none"> - Delibere aventi oggetto illecito o impossibile o prese in assenza assoluta di informazione: 3 anni - Delibere che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite e impossibili: NO limiti di tempo
Delibera assembleare di approvazione del bilancio	<u>DATA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO SUCCESSIVO</u>	

SOGGETTI LEGITTIMATI

- **Delibera annullabile:** ciascun socio assente, dissenziente o astenuto; ciascun amministratore; collegio sindacale
- **Delibera nulla:** chiunque ne abbia interesse



Bilancio su cui il soggetto incaricato della revisione ha emesso giudizio senza rilievi: la legittimazione all'impugnativa è consentita solo a tanti soci rappresentanti almeno il **5% del capitale sociale** (*art. 2434-bis co. 2*)

DUE IPOTESI PARTICOLARI

→ LA CONTESTUALE APPROVAZIONE DI DUE BILANCI

Trib. Milano sent. n. 10634 del 23/9/2015: in caso di contestuale approvazione di due bilanci, si riconosce la possibilità di impugnare quello tra i due anteriore nel tempo

→ LA DELIBERA NEGATIVA

- *Trib. Roma 10/11/2010:* NON POSSIBILE l'impugnativa

In senso contrario:


- *Trib. Milano 28/11/2014, Trib Napoli 18.11.2015 n. 14426:* POSSIBILE l'impugnativa e POSSIBILE per l'autorità giudiziaria dichiarare approvata la proposta precedentemente respinta

I VIZI DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Vizi relativi al **procedimento**
di formazione

ad esclusione di
→

- Mancata convocazione
 - Mancanza assoluta del verbale
-
- Vizi relativi al **contenuto** del bilancio



ANNULLABILITA'



NULLITA'

CASISTICA: CAUSE DI ANNULLABILITA'

- **Omesso o tardivo deposito del progetto di bilancio presso la sede sociale:** violazione del diritto di informazione del socio → *Cass. 11/5/98 n. 4734, Trib. Roma 1/2/2016 n. 1949, Trib. Milano 15/3/2005, Trib. Milano 3/8/2017 n. 8567*
- **Irregolarità del procedimento di convocazione** o con modalità non coincidenti con quelle previste dallo statuto. Esempio: socio convocato presso un domicilio diverso da quello risultante dal Registro Imprese → *Trib. Bologna 18/8/2005*. Sul punto si veda anche *Trib. Milano 23/9/2015 n. 10634*: “ *La regolarità dell’avviso di convocazione dei soci di srl deve essere valutata alla luce del domicilio risultante dal Registro delle imprese, a nulla rilevando il fatto che l’avviso di convocazione sia stato precedentemente notificato anche ad altro diverso indirizzo, seppure iscritto nel libro soci (nella specie mantenuto in via statutaria). Una simile condotta, infatti, può rilevare quale mera cortesia inidonea [...] a modificare l’obbligo dell’amministratore ad effettuare la convocazione presso il domicilio risultante dal Registro delle imprese. Peraltro, l’aggiornamento del Registro delle imprese è onere che grava anche sul socio [...]* ”

...segue

CASISTICA: CAUSE DI ANNULLABILITA'

- **Mancato deposito relazione degli amministratori presso la sede e vizi della stessa.** Sul punto si veda *Trib. Milano 23/1/2014 n. 1062* :*"La relazione sulla gestione, a differenza dalla Nota integrativa, non è oggetto di approvazione assembleare e, quindi, le sue insufficienze non potranno dare luogo a nullità della deliberazione di bilancio ma, tutt'al più, se di rilevanza tale da viziare il procedimento di approvazione, ad annullabilità della stessa"*. Cfr. *Trib. Napoli 3/12/2013, Trib. Milano 25/2/2013 n. 2613*
- **Ritardato deposito della relazione del collegio sindacale** → *Cass. 2/12/98 n. 12208*
- **Mancanza dei requisiti in capo ai sindaci che avevano redatto al relazione:** nella specie uno dei sindaci non era iscritto nel registro dei revisori legali dei conti ed era lavoratore dipendente di una controllata → *Trib. Monza 16/2/93*

LA NULLITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Art. 2423 c.c., *clausole generali* fondamentali relative alla redazione del bilancio d'esercizio:

- Il bilancio deve essere redatto con chiarezza
- Deve rappresentare la situazione economico patrimoniale e finanziaria con veridicità e correttezza
- norme tecniche incompatibili con la rappresentazione veritiera e corretta devo essere disapplicate



Si tratta di clausole poste a tutela di interessi a carattere generale

Portata delle violazioni che rendono la **delibera nulla per illiceità dell'oggetto**: devono essere non insignificanti e non trascurabili e come tali in grado di **pregiudicare in concreto gli interessi generali tutelati dalla norma**.

LA NULLITA' DELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO

CASS. SS.UU. n°27 del 21 febbraio 2000: afferma definitivamente la tesi della nullità della delibera non soltanto se la violazione determina una significativa differenza tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio e dai relativi allegati non sia possibile desumere le adeguate (qualitativamente e quantitativamente) informazioni che la legge vuole che siano fornite per ciascuna posta.



Il principio di chiarezza **assume propria autonomia** rispetto a verità e correttezza e risulta essere quello più utilizzato anche per la maggior discrezionalità di valutazione

A conferma della tesi di nullità si vedano: ***Cass. Sez I n°15189 del 24 novembre 2000***, ***Cass. Sez I n°4120 del 2 marzo 2016***

INTERESSE AD AGIRE PER NULLITA'

Il socio potrebbe essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita dal bilancio d'esercizio e dall'alterazione della realtà o dall'incompletezza dell'esposizione dei dati



può derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione sociale

CASISTICA: CAUSE DI NULLITA'

- Violazione **principio di continuità dei valori contabili** senza adeguata motivazione in nota integrativa: *Trib.Genova 16/7/2013 n. 2382* → il mutamento di una stima posta alla base dell'ammortamento delle imm.ni materiali da un bilancio all'altro deve essere sorretto da una giustificazione basata su nuove circostanze di fatto e non trovare fondamento nella volontà di perseguire politiche di bilancio. Nel caso di specie, gli amministratori avevano dimezzato l'aliquota di ammortamento di una flotta di imbarcazioni aziendali, senza alcun mutamento del ciclo operativo dei beni e senza illustrare in bilancio i motivi del cambiamento.
- Violazione **principio di prudenza**: attribuzione di valori irragionevoli agli elementi di bilancio → *Cass. 24/11/2000 n. 15189*: gli amministratori avevano valutato al costo una partecipazione iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, nonostante fossero a conoscenza di eventi negativi che avevano comportato il crollo del valore di mercato delle azioni della partecipata (ai sensi dell'art. 2425 n. 4 allora vigente, nella valutazione non doveva essere trascurato il valore delle quotazioni di borsa). In proporzione all'eccesso valutativo avevano inoltre distribuito utili.

..segue

CASISTICA: CAUSE DI NULLITA'

➤ *Trib Milano 23/9/2015 n. 10634:*

- sopravvalutazione della posta relativa ai **crediti commerciali** e loro mancata svalutazione: presenza di crediti contestati ovvero di inesigibilità generica e probabile che avrebbero imposto l'iscrizione di un adeguato fondo svalutazione.
- indicazione della posta **ratei e risconti attivi** con valore identico a quello dell'esercizio precedente e con successiva notevole variazione senza alcuna giustificazione in Nota Integrativa.
- indicazione della posta di bilancio **fatture da emettere** non conforme ma superiore al risultato della relativa scheda contabile.

Si tratta di cause da valutare caso per caso in ragione della capacità di alterare la rappresentazione chiara e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica

..segue

CASISTICA:CAUSE DI NULLITA'

➤ *Trib. Milano 9/11/2015 n. 12528*

- mancata indicazione in Nota Integrativa dei **finanziamenti effettuati dai soci** ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con la clausola di postergazione rispetto agli altri creditori, in quanto pattiziamente postergati rispetto al soddisfacimento degli istituti bancari
- mancata appostazione in bilancio di un adeguato **fondo per sanzioni Iva** dovute a tardivi versamenti di imposta in conformità ai principi contabili in tema di iscrizione di oneri probabili futuri e al principio di prudenza
- approvazione di un bilancio riferito ad una annualità redatto secondo i criteri ordinari dettati dall'art. 2423 e ss c.c. in prospettiva di continuità aziendale nonostante in corso d'anno sia stata disposta l'apertura della fase di liquidazione per impossibilità di conseguire l'oggetto sociale

COME SANARE IN ASSEMBLEA GLI EVENTUALI VIZI DI BILANCIO

- I chiarimenti forniti dagli amministratori ai soci in sede di approvazione del bilancio possono neutralizzare le incertezze generate da poste non chiare, facendo venir meno l'interesse a far dichiarare la nullità della delibera di approvazione
- Tali chiarimenti non divengono parte del bilancio ma del verbale di approvazione da depositare presso il Registro Imprese

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INVALIDITA' DELLA DELIBERA

Art. 2377 co. 7 c.c.: l'annullamento della delibera comporta l'obbligo in capo a amministratori, consiglio di sorveglianza e consiglio di gestione, di prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità, fatti salvi diritti acquisiti da terzi in buona fede.

Art. 2434 - bis co.3 c.c.: il bilancio d'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità tiene conto delle ragioni di questa.

**LA NORMA NON CHIARISCE QUALI SIANO I
PROVVEDIMENTI DA PRENDERE**

PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI ALL'INVALIDITA' DELLA DELIBERA

- Necessità di fornire al mercato un'informazione corretta e trasparente sull'evoluzione patrimoniale economica e finanziaria, nel rispetto del principio di continuità dei valori di bilancio
- Occorre rifare il bilancio dichiarato irregolare, depositarlo presso la sede, convocare l'assemblea per la nuova approvazione e depositarlo nel nuovo testo presso il Registro Imprese. Occorre inoltre adottare tutte le correzioni necessarie ai bilanci successivi sui quali le irregolarità si sono ripercosse → *Trib. Roma 8/10/2014 n. 19829, Cass. 8/3/2016 n. 4522*